



Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare Divisione Tecnologie Fisiche per la Sicurezza e la Salute

Prot. ENEA/2022/	/FSN-TECFIS
Spett.le	
Via	
@pec.it	

OGGETTO: LETTERA DI ORDINAZIONE EX ART. 32 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA LASER E DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO LASER"

CIG N. 9132574679

Norme procedurali di affidamento: Il contratto afferente la procedura di cui in oggetto è stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con la particolare osservanza delle presenti condizioni:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto è la fornitura di "Servizio di classificazione del sistema laser e di analisi e valutazione del rischio laser", al Dipartimento FSN, Centro Enea di Frascati e di tutte le attività necessarie correlate come specificato nell'allegato "Specifiche Tecniche".

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E PRESTAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura oggetto delle attività contrattuali sarà prestata secondo le modalità indicate nel documento Specifica Tecnica allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 4 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura verrà consegnata presso il C.R. ENEA di Frascati.

ART. 5 FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – QUINTO D'OBBLIGO



L'appalto sarà eseguito e remunerato "a corpo".

L'Impresa s'impegna a garantire la fornitura secondo quanto determinato nel documento Specifica Tecnica secondo le seguenti modalità:

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione della fornitura e/o del servizio, e nel rispetto dei casi stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa sarà obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; al di là di questo limite l'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà pagato l'importo relativo al servizio effettivamente svolto. L'ENEA conserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi non elencati nelle Specifiche Tecniche per i quali verranno praticati prezzi preventivamente concordati tra le parti.

ART. 6 PAGAMENTI E TRASPARENZA

Il pagamento del servizio avverrà in unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico e previo benestare del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di accertata irregolarità nei casi previsti dall'art. 105, comma 10, del D.lgs. n° 50/2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5, 5bis e 6 del medesimo decreto.

Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.

L'appaltatore emetterà la fattura elettronica intestata all'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro Ricerche Frascati (CUU), destinatario delle fatture, è il seguente: 818WRM

Tale CUU dovrà essere inserito dall'appaltatore in apposito campo della fattura elettronica unitamente alla specifica indicazione di "Fattura PA".

La fattura emessa dovrà riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter del DPR n. 633/72 e s.m.i". Per la fattura emessa tramite il Sistema Interscambio, il campo specifico dovrà essere compilato con "S". Il pagamento sarà subordinato all'esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalità attuative previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

Per garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica è necessaria l'apposizione da parte dell'appaltatore della firma elettronica qualificata sulla fattura da trasmettere al SDI. La fattura dovrà altresì riportare il riferimento contrattuale specifico:

- Unità operativa 1008;
- CIG: **9132574679**

L'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari e, a pena di nullità assoluta del contratto ai sensi del comma 8 del citato art. 3, comunica all'Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.



ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% (cinquantapercento) se l'Impresa è in possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IBC 17000, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'Impresa dovrà segnalare il possesso dei requisiti, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 8 PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovverosia dell'importo di cui all'art. 5 della presente lettera di ordinazione, l'ENEA potrà risolvere il contratto, per grave inadempimento.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia diretta od indiretta, che non possa trovare bonaria soluzione tra le parti, che sia relativa all'oggetto della presente lettera di ordinazione nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

La presente viene inviata via PEC attraverso firma digitale, e con le medesime modalità, Codesta società, dovrà far pervenire la propria accettazione datata e controfirmata dal proprio legale rappresentante.

Dott. Roberta Fantoni